

CASSAZ. SEZ. 1 SENT. 2542 DEL 10/10/73

L'incarico professionale relativo alla redazione di una progettazione di massima non implica necessariamente anche l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, giacché la redazione del progetto esecutivo costituisce una diversa e successiva attività professionale rispetto a quella della redazione del progetto di massima e quindi un'attività non necessariamente conseguente a quest'ultima.